

COMBUSTIONE RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI

Visti i due episodi di incendio di martedì 23 e di sabato 29 luglio si ricordano le principali disposizioni regionali per l'accensione di fuochi inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali.

NON SI POSSONO ACCENDERE FUOCHI:

- dal 1 OTTOBRE al 31 MARZO di ogni anno nelle zone al di sotto dei 300 metri dal livello del mare, tra cui tutto il territorio del comune di Cazzago San Martino.
- quando vige il periodo di alto rischio di incendio boschivo segnalato da Regione Lombardia e comunque in periodi particolarmente caldi e secchi;
- in giornate ventose;
- all'aperto nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, salvo le deroghe previste dal [regolamento regionale n. 5/2007](#);
- quando il fuoco è lasciato incustodito;
- qualora i residui vegetali non provengano da attività agricole o forestali (siano per esempio erba dei giardini, potatura delle siepi o piante ornamentali... cioè ogni attività di giardinaggio).

POSSIBILITÀ:

- L'accensione di fuochi nella nostra zona è permessa dal 1 APRILE al 30 SETTEMBRE in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno, dei residui vegetali agricoli e forestali. E' facoltà dei sindaci sospendere, differire o vietare tale combustione per evitare impatti diretti dei fumi sulle abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza.
- per reimpiegare i residui (ceneri) come concimanti o ammendanti;
- negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
- fino alle ore 14 nei giorni in cui vige l'ora solare e fino alle ore 16 nei giorni in cui vige l'ora legale, nel caso di ripulitura delle masse vegetali;
- per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
- **quando il fuoco è sempre e costantemente custodito;**

CONTROLLI E SANZIONI :

Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative dell'osservanza delle limitazioni alla combustione dei residui vegetali sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale, ai sensi della legge regionale n. 31/2008 art.61, comma 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Allegato 3 si applica la sanzione amministrativa individuata dall'art.61, comma 5.1, della legge regionale n. 31/2008, come modificata dalla legge regionale n. 38/2015 (sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro)

Norme di riferimento:

- [art. 54 del regolamento regionale n. 5 del 20/07/2007](#) e s.m.i.
- [art. 45, comma 10 della legge regionale n. 31 del 05.12.2008](#) e s.m.i.